CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0001667 - Interno - 14/03/2023 - 11:44

Campania/2023/FRG

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente
Ilaria Cirillo	Primo Referendario (relatore)
Stefania Calcari	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 7 marzo 2023

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013 (ad ora innanzi DPCM), che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

VISTO l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

VISTA la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul "funzionamento dei gruppi consiliari";

VISTA la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9 - 12, del d.l. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari;

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0004136/e del 14/03/2023 14.19 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
14/03/2023 14.19-20230004136

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - DEL-Reg.-SC_CAM - 0000060 - 14/03/2023 - 11:44

VISTA la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia de qua;

VISTA la Legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al D.L. n. 174/2012 ed in particolare l'art. 5, comma 2, secondo cui «La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012»;

VISTO l'art.1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 secondo cui «Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali»;

VISTO l'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge finanziaria regionale n. 5/2013, ai sensi del quale le spese per il personale dei gruppi consiliari sono sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, mediante il Capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale e che «È attribuita al settore amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa)»;

VISTO l'art. 2, comma 5 e 6 della legge regionale finanziaria regionale n. 1 del 18 gennaio 2016;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione Sezioni riunite 16 giugno 2000 e successive modifiche);

VISTO il rendiconto del Gruppo consiliare "+Europa" del Consiglio regionale della Campania, relativo al periodo da 17 novembre 2022 a 31 dicembre 2022 per la XI Legislatura, nonché gli atti ed i documenti ad esso allegati, pervenuti in data 21 febbraio 2023 presso questa Sezione con nota prot. n. 0002682/23 e acquisiti in pari data al prot. Cdc n. 1230/23;

VISTO il decreto n. 4/2023 del Presidente aggiunto della Sezione regionale di controllo per la Campania, di assegnazione del predetto rendiconto al Primo Referendario Ilaria Cirillo e al Referendario Stefania Calcari;

VISTA l'istanza di deferimento del 2023;

VISTA l'ordinanza n. 25/2023 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna;

UDITI i relatori, Primo Referendario Ilaria Cirillo e Referendario Stefania Calcari

FATTO E DIRITTO

1. Quadro normativo e giurisprudenziale.

L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Le disposizioni in esame – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 – delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo. Segnatamente, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio predisposto secondo le Linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, per l'esercizio 2022 valgono le Linee guida che sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013.

Il rendiconto, che viene trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del rendiconto, con apposita deliberazione trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato.

In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conformi alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del gruppo, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

Alla omessa regolarizzazione del rendiconto nei termini stabiliti ovvero di mancata trasmissione del rendiconto nel termine previsto e comunque in caso di delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo consegue l'effetto di cui all'art 1, comma 11, ultimo periodo, D.L. n. 174/2012, che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 39/2014), consiste non più nella decadenza, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del gruppo verso il Consiglio regionale, ma nell'obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate (art. 1, comma 11, D.L. n. 174/2012).

La Corte dei conti, anche nell'esercizio di tale peculiare controllo, è giudice che esercita un sindacato neutrale ed oggettivo su un atto di natura finanziaria ontologicamente connesso al bilancio regionale che, indirettamente, lo alimenta (v. Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014), rispetto ai cui effetti, tuttavia, è del tutto estranea. Per tale ragione l'omessa pronuncia, non equivale alla emissione di un provvedimento giudiziario definitivo, ma comporta solo l'impossibilità di accertare tale irregolarità con la forma "accelerata" del controllo ciclico su tali rendiconti.

Il controllo della Sezione regionale è quindi un giudizio "dicotomico" (v. Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013), che porta ad esiti tipizzati dalla legge e regolati dai principi generali dell'Ordinamento contabile pubblico. Come è stato evidenziato, infatti: «*la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale*" (v. SS.RR. in speciale composizione, deliberazione n. 5/2015).

Sul piano della natura del sindacato effettuato dalla magistratura contabile, la Corte costituzionale ha chiarito che si tratta di un controllo di legittimità- regolarità "documentale", nel senso che è cartolare e che non può spingersi ad un sindacato di merito. Secondo la pronuncia già citata, infatti, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali non è lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti regionali e a tali organi rappresentativi, in quanto "*il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale*".

Ne consegue che, in quanto parte integrante del rendiconto generale, il controllo speciale sui predetti rendiconti di organi interni al Consiglio regionale partecipa della stessa natura di quello generale effettuato in sede di giudizio di parifica. La verifica di tali rendicontazioni, pertanto, è un momento di legalità essenziale all'attuazione del principio democratico e della c.d. contabilità di mandato, che nel "principio di rendicontazione" si realizza (v. sentenze Corte costituzionale n. 184/2016 e n. 18/2019). Del resto, è proprio la finalità di trasparente *"accountability"* che qualifica la contabilità dello Stato e degli enti territoriali come "pubblica".

Al principio di rendicontazione si ricollega, peraltro l'obbligo di restituzione del danaro pubblico quale conseguenza "tipizzata" dell'accertamento da parte del giudice contabile del suo impiego irregolare e illegittimo.

Infatti, secondo il Giudice delle leggi: « *il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale*», (sent. n. 39/2014,cit.).

Il rendiconto dei gruppi consiliari, infatti, come tutti i rendiconti è una scrittura contabile complessa di terzo grado, che muove da una contabilità analitica (in forma di registrazione contabili periodiche). Le scritture di partenza sono scritture contabili di secondo grado, obbligatorie ma anche facoltative, che a loro volta partono dalle c.d. pezze giustificative (documenti contabili di primo grado), vale a dire la documentazione dei singoli fatti di gestione.

Quanto alla forma rappresentativa, sintetica, dei fatti di gestione, essa consiste nel modello predisposto in sede di Conferenza: il controllo "esterno" e "documentale" della Corte dei conti deve assumere – come è stato detto –quale parametro di valutazione la conformità del rendiconto al DPCM 21 dicembre 2012, che recepisce le Linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Giova precisare che il DPCM non costituisce una fonte del diritto, in quanto, come evidenziato dalla Consulta nella sentenza n. 39/2014, "*risulta (...) privo di contenuto normativo, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei*

rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari". Per tali considerazioni il predetto decreto non ha la capacità di innovare l'Ordinamento contabile e deve trovare applicazione in coerenza con le regole e principi della contabilità armonizzata degli enti territoriali (D.lgs. n. 118/2011). Da tale premesse ne discende che il rendiconto "speciale" dei gruppi consiliari si inserisce nella contabilità generale dell'ente territoriale ed è, dunque, un rendiconto finanziario e di competenza (D.lgs. n. 118/2011) e non di mera cassa.

Come previsto dall'art. 1 del richiamato DPCM, le spese per essere regolari devono essere rispettose del principio veridicità (corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute) e correttezza del rendiconto (che attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge), vale a dire, coerenti con il principio di cui all'allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011.

Nella stessa ottica della Legge "fondamentale della contabilità armonizzata" (v. D.lgs. 118/11), la struttura formale del rendiconto deve poter favorire la lettura integrata e trasparente delle contabilità, sia nel rapporto interno con quella generale della regione sia con le altre contabilità speciali delle altre regioni, in modo da garantire la raffrontabilità, anche territoriale, dei dati.

Quanto al primo profilo (contabilità di competenza e non per cassa, con effetto sul criterio di imputazione temporale, il quale deve prendere come riferimento il momento dell'esigibilità giuridica dell'obbligazione e non quello del movimento di cassa), si rammenta che si sono espresse le Sezioni riunite in speciale composizione con la sentenza n. 29/2014/EL, con argomentazioni che qui si condividono (pur avendo le stesse Sezioni riunite evidenziato, con la sentenza n. 9/2015, che la struttura del DPCM si presta meglio a registrare i flussi di cassa, piuttosto che la competenza). Quanto al secondo profilo (verifica documentale della verità e correttezza), la mentovata sentenza n. 29/2014/EL delle Sezioni Riunite in composizione speciale, ha ribadito che *"l'attività di controllo deve consistere* [...] *nell'esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito*» e che «*si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari*».

Quanto al terzo profilo (trasparenza e uniformità del conto), il Giudice delle leggi ha ricordato, nella sentenza n. 39/2014, che "*dette esigenze di armonizzazione nella*

redazione dei documenti contabili sono strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti (tra le tante, sentenza n. 138 del 2013).

Il controllo della Corte dei conti, dunque, sul piano del fatto, in quanto cartolare, mira a verificare la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al gruppo a mezzo della firma del suo responsabile, e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare "provate" le quantità rendicontate; dal punto di vista della verifica giudiziaria si incentra sull'applicazione del principio di verità, trasparenza e correttezza, declinata in termini inerenza e necessità della spesa, e assenza di conflitti d'interessi (al riguardo si vedano le sentenze Sez. Giur. Campania nn. 582, 585 e 698 del 2016, in linea con sentenza n. 157/2014 della Sez. Giur. Lazio).

Segnatamente, secondo le linee guida, i criteri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono così declinati: 1) i principi di veridicità e correttezza (*"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"*, *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* art. 1, DPCM); 2) il divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. *b), c), d),* D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato), cfr. art. 2 DPCM.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM): in particolare, *"per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi"* (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

Quanto all'accertamento in diritto, è stato altresì che specificato che la sola e generica riferibilità delle spese oggetto della richiesta di rimborso all'organo gruppo

consiliare non può giustificare né legittimare la rimborsabilità delle somme di denaro impiegate, perché ciò interromperebbe ogni nesso funzionale dell'organo con il "corpo" (il Consiglio regionale e, in ultimo, l'ente pubblico esponenziale di una comunità di riferimento).

Laddove le evidenze documentali non consentano di verificare in modo sufficientemente circostanziato la destinazione della spesa al funzionamento dell'organo rappresentativo e della sua articolazione interna (il gruppo consiliare), dunque, la nozione stessa di "attività politica del gruppo consiliare", acquisirebbe una dilatazione semantica, assolutamente irragionevole, tale da contemplare nella nozione di atto politico, suscettibile di rimborso, qualsivoglia iniziativa che presenti anche solo un tenue nesso eziologico con l'azione del gruppo consiliare (v. le sentenze della Sezione Giur. per la Campania nn. 170, 675 e 676 del 2016, nonché le decisioni nn. 273, 274, 278, 279, 319 e 325 del 2017).

Nella sentenza n. 10/2017, la Corte costituzionale ha ribadito che la funzione di controllo della Corte dei conti è di legittimità piena: «*l'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012, attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai criteri contenuti nelle linee guida. Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al D.P.C.M. 21 dicembre 2012 menziona la* "veridicità e correttezza delle spese", *con l'ulteriore puntualizzazione che* "ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo" *(comma 3, lettera a) (sentenze n. 260 e n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Ciò premesso, come ribadito più volte da questa Corte, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge*" (sentenza n. 260 del 2016; sentenze n. 104 del 2016, n. 263 del 2014).

Analogamente le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti hanno ribadito che "*Com'è noto (...) sul solco della più recente giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sent. n. 263/2014, n. 104/2016 e n. 260/2016), hanno ritenuto che il controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali rinvenga la propria ratio nella tutela dell'integrità e dell'equilibrio del bilancio regionale, di cui il rendiconto del gruppo è parte integrante; esso risponde alla necessità "di dare conto delle modalità di impiego*

del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali "(v. Sentenza n. 19/2022/RGC).

Le risorse impiegate per le spese dei gruppi, rinvengono la propria fonte nella *"fiscalità di massa ossia nelle somme versate dai cittadini in adempimento dei loro doveri inderogabili di solidarietà (ex art. 2 Cost)"* ed è per questo che hanno un *"vincolo di finalizzazione ineludibile"*. Tale vincolo consente alle predette risorse di refluire nella rendicontazione generale della regione e *"perciò nella contabilità di mandato quale espressione tra le più rilevanti del bene pubblico Bilancio tesa a dare conto del realizzato e del consumo delle risorse impiegate"*. Di guisa che la mera comunanza di intenti politici tra il partito di riferimento e la *"propria costola strutturata nel contesto dell'assemblea legislativa regionale, non può giustificare il disinvolto impiego di risorse della seconda per gli scopi del prim[o]"* (v. II Sezione centrale d'Appello, sentenza n. 95 del 2021).

Ricostruite le "forme" di tale accertamento, la decisione giudiziaria assunta in sede di tale controllo è dunque suscettibile di diventare "definitiva" (v. C. cost. sentenza n. 18/2019) in quanto corrisponde ai crismi del controllo di legittimità-regolarità, esclusivamente basato su criteri legali e sul giusto processo, assicurato anche tramite il ricorso innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione (art. 11 comma 6 Codice di giustizia contabile). Da tale accertamento definitivo di irregolarità discende *ex lege "un obbligo restitutorio che comporta a carico del Presidente del Consiglio regionale un dovere di attivazione per il recupero delle somme dovute [...] Detto obbligo di restituzione, deve infatti essere puntualmente garantito secondo i principi civilistici, a prescindere dall'accertamento dello stato soggettivo del debitore, che è presunto salva la prova liberatoria ex art. 1218 cod. civ. (peraltro, secondo l'orientamento maggioritario, nemmeno configurabile per le obbligazioni pecuniarie), avente ad oggetto il fatto che l'impossibilità della prestazione è derivata da causa non imputabile al debitore"* (v. Sezione giurisdizionale per il Piemonte , sentenza. n. 53/2017).

2. Rendiconto del Gruppo consiliare "+ Europa".

In data 21 febbraio 2023 è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo il rendiconto 2022 del Gruppo consiliare "+ Europa" relativo all'esercizio 2022 e riferito all' XI Legislatura (17 novembre 2022 - 31 dicembre 2022), entro i sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012, e la relativa documentazione.

Il rendiconto in parola è sottoscritto dal Presidente del Gruppo p.t. che, ai sensi del comma 2, art. 2 dell'Allegato A del DPCM del 21/12/2012, ne attesta la veridicità e correttezza. La predetta documentazione è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio della Regione al seguente indirizzo: *"Amministrazione Trasparente. Organizzazione. Rendiconti gruppi consiliari regionali. Rendiconti Gruppi Consiliari. Rendiconti XI Legislatura"*.

Il seguente prospetto riporta in modo sintetico la situazione finanziaria del rendiconto esercizio 2022 - XI legislatura (17 novembre 2022 - 31 dicembre 2022) redatto secondo lo schema approvato con DPCM 21/12/2012.

	Parte I^ ENTRATE	
1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 0,00
2	Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,00
3	Altre entrate (specificare)	€ 0,00
4	Fondo cassa esercizi precedenti spese di funzionamento	€ 0,00
5	Fondo cassa esercizi precedenti spese di personale	€ 0,00
	Totale entrate	€ 0,00
	Parte II^ USCITE	
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	€ 0,00
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	€ 0,00
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	€ 0,00
4	Spese per l'acquisto di buoni pasto del personale del gruppo	€ 0,00
5	Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	€ 0,00
6	Spese consulenze studi e incarichi	€ 0,00
7	Spese postali e telegrafiche	€ 0,00
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 0,00
9	Spese di cancelleria e stampati	€ 0,00
10	Spese per duplicazione e stampa	€ 0,00

11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani	€ 0,00
12	Spese per attività promozionali di rappresentanza convegni e attività di aggiornamento	€ 0,00
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	€ 0,00
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	€ 0,00
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€ 0,00
16	Altre spese: gestione c/c e commissioni bancarie	€ 0,00
	Totale uscite	€ 0,00

Fonte: nota integrativa trasmessa dal Gruppo

2.1. Fondi trasferiti per spese di funzionamento.

Con riferimento alla Regione Campania, giova preliminarmente evidenziare che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della Statuto, *"il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo"*.

I consiglieri regionali che, per mancanza del numero minimo necessario, non possono costituire un gruppo consiliare formano un unico gruppo misto, per l'organizzazione ed il funzionamento del quale il Regolamento consiliare assicura la garanzia delle componenti che sono emanazione di liste presenti alle elezioni regionali o espressione di gruppi parlamentari nazionali.

La disciplina del funzionamento dei Gruppi Consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 e s.m.i. (intitolata "Funzionamento dei gruppi consiliari"). Con riferimento ai criteri di assegnazione ai Gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento - "in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012" (che detta disposizioni per la "riduzione dei costi della politica nelle regioni") - l'art. 3 della legge in esame prevede che, *"a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente"*.

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione Istat, la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2022 risulta pari a 5.590.681 individui. Conseguentemente, al gruppo consiliare "+ Europa" originariamente composto da due Consiglieri (vedasi Verbale di costituzione del Gruppo), ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento Interno, spettava un contributo mensile di euro 1.746,84 (= 5.000+(0,05x5.590.681 /51consiglieri) = 10.481,05980 /12 mensilità; ne deriva una quota mensile per consigliere pari a euro 873,42 x 2= 1.746,84 euro).

Il Consiglio regionale della Campania, con le determine della Direzione Generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali n. 1228 del 7 dicembre 2022 e n. 1303 del 20 dicembre 2022 ha impegnato il fondo di funzionamento per le spese del gruppo dal 17 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 per un importo pari ad euro 2.503,80, come emerge dal seguente prospetto di sintesi:

CAUSALE	DATA DEL TITOLO	IMPORTO	RISCONTRO DOCUMENTALE
CONTRIBUTI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO	07 dicembre 2022	€ 756,96 (Novembre)	DETERMINA N. 1228
	20 dicembre 2022	€ 1.746,84 (Dicembre)	DETERMINA N. 1303
TOTALE		**€ 2.503,80**	

Fonte: dati trasmessi dal Gruppo ed elaborati dalla Sezione

Va rilevato che, relativamente agli adempimenti prescritti per il definitivo funzionamento del gruppo, come riferito nella nota integrativa, *"Al 31/12/2022 il Gruppo Al 31/12/2022 il Gruppo, neocostituito, non ha ancora preceduto all'approvazione del Disciplinare sulle modalità di gestione e tenuta della contabilità ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPCM 21/12/2012 (...). Il Gruppo non ha ancora espletato il procedimento di accensione di conto corrente intestato, previsto dall'art.4 del DPCM 21/12/2012 per la tracciabilità dei pagamenti, pertanto, allo stato, non è in possesso di Codice IBAN, (...). Non avendo sostenuto nessuna spesa ne' registrato alcuna entrata, il Gruppo non ha provveduto per l'anno finanziario 2022 alla istituzione dei seguenti registri contabili: Registro delle Autorizzazioni alla spesa; Libro giornale; Libro degli inventari"*.

Pertanto, con specifico riferimento alle somme impegnate a favore del Gruppo, le risorse finanziarie per le spese di funzionamento non sono state quindi trasferite al Gruppo non essendovi stata la correlata movimentazione di cassa in entrata,

giacchè, come riferito nella nota integrativa, "*Di fatto, in mancanza di Conto Corrente e relativo codice IBAN il Consiglio regionale non ha trasferito alcuna somma al Gruppo*" (v. Nota integrativa e precisamente prospetto riassuntivo delle determine consiliari in cui, in riferimento alle modalità di pagamento è scritto *"in attesa di Iban"*).

2.1.2. Fondi per spese di personale.

Per quanto concerne i fondi per spese di personale, nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del Gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal competente Ufficio Regionale.

2.1.3. Uscite pagate nell'esercizio.

Il Gruppo non ha impegnato alcuna spesa nel periodo di riferimento, "conseguentemente al mancato trasferimento dei fondi" (vedasi nota integrativa).

3. Conclusioni.

L'analisi del rendiconto del Gruppo "+ Europa", avendo evidenziato l'assenza di un effettivo trasferimento di risorse da parte del Consiglio e la correlata mancanza di spese, non ha reso necessario disporre comunicazioni al Gruppo per la regolarizzazione.

Alla luce delle osservazioni che precedono, non essendo state effettivamente trasferite risorse, né sostenute spese, il Collegio ritiene di non procedere all'esame del rendiconto, essendo formalmente assente l'autonoma e materiale gestione di risorse finanziarie da parte del gruppo e, conseguentemente, mancante qualunque analitica documentazione a supporto

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania

DELIBERA

il non luogo a provvedere del rendiconto 2022- XI Legislatura del Gruppo "+ Europa";

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023.

I Magistrati relatori

Stefania Calcari

Ilaria Cirillo

Il Presidente

Massimo Gagliardi

Depositata in Segreteria il 14.03.2023

Il Direttore della Segreteria

dott. Giuseppe Imposimato